

NOVITA PREVIDENZIALI DEL 2013

A completamento del quadro delineato dalla riforma Fornero / Monti del DL 201/2011, sono tante le “novità” che vengono a maturazione nell’anno 2013. Molte sono state già considerate nel motore di calcolo di simulazione delle prestazioni di pensione, già dal primo intervento di aggiornamento dello scorso anno. Nella quotidianità da quest’anno saranno però attive e percepite da chi si accinge alla pensione. Altre novità emergono dai nuovi provvedimenti di armonizzazione alle direttive lanciate dalla riforma e sono vere e proprie modifiche prospettiche.

Per la prima volta, scatta il sistema di adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla crescita delle speranze di vita che comporta:

- un incremento di 3 mesi tutti i requisiti di accesso a partire dal 1° gennaio 2013
- la revisione dei coefficienti di trasformazione in rendita per le competenze del calcolo contributivo.

Sempre in tema di requisiti di pensionamento, dal 2013 scompaiono le cosiddette “finestre” di uscita in pensione e la decorrenza ritorna ad essere dal primo del mese successivo alla maturazione dei requisiti. Finito il periodo transitorio del 2012, scompare praticamente anche la pensione di Anzianità per i principali ordinamenti pubblici, che viene sostituita dalla pensione Anticipata.

Già dal 2012 per tutti gli enti previdenziali di diritto pubblico è entrato in vigore il calcolo contributivo, sulla base del principio di pro-quota, come spiegato nei singoli ordinamenti.

Con il 2013 gran parte degli enti privatizzati dei liberi professionisti, per soddisfare le verifiche di sostenibilità a lungo termine (50 anni) previste dal DL 201/11, hanno introdotto con modalità disparate, il sistema calcolo contributivo ed hanno generalmente inasprito i requisiti minimi di accesso alle prestazioni.

Le misure di armonizzazione avviate nel 2012 non fanno l’atteso passo nei confronti dei comparti difesa e sicurezza (ordinamenti confluiti nell’INPS a seguito della soppressione dell’INPDAP), si applica però l’incremento di adeguamento alla speranza di vita.

Di particolare interesse sono anche le novità introdotte dalla L 228/2012 sul fronte del coordinamento dei periodi contributivi ad enti diversi, con la comparsa di una nuova opzione di cumulo della contribuzione per ottenere la pensione di vecchiaia senza alcun onere aggiuntivo.

Elenchiamo di seguito sommariamente, queste e le altre novità in vigore dal 1 gennaio 2013:

1) Primo adeguamento dei requisiti

Per la prima volta come previsto dalla L 122/2010, negli ordinamenti degli enti previdenziali pubblici di assicurazione obbligatoria, sostitutivi ed esonerativi della stessa, scatta il sistema dell’adeguamento automatico dei requisiti pensionistici alla crescita registrata della speranza di vita. Così, a partire dal 1° gennaio 2013, tutti i requisiti di età o di sola contribuzione per ottenere le rispettive pensioni di vecchiaia e anticipate sono aumentati di 3 mesi.

Pertanto a titolo di esempio nel 2013: il requisito di età per la pensione di vecchiaia passa a 66 anni e 3 mesi per gli uomini e per le donne del pubblico impiego, a 62 anni e 3 mesi per le donne del settore privato, 63 anni e 9 mesi per le donne lavoratrici autonome; il requisito di sola contribuzione per la pensione anticipata sale a 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne; ecc.

2) Revisione dei coefficienti di calcolo della pensione.

Per le quote di competenza del calcolo contributivo, con il 2013, entrano in vigore i nuovi coefficienti di conversione del montante individuale maturato alla decorrenza della pensione. I coefficienti sono stati adeguati applicando una correzione in riduzione, a causa degli incrementi registrati della speranza di vita, nella misura di circa il 3-4% (variabile per età diverse).

(i nuovi coefficienti sono già stati riportati nelle nostre tabelle di dettaglio)

3) Adeguamento al costo della vita

Come ogni anno è prevista la rivalutazione dei trattamenti in essere e l'adeguamento dei parametri di calcolo al costo della vita (indice FOI elaborato da ISTAT per il 2012 pari a 3%). Aumenteranno pertanto nella misura del 3% i minimali e massimali di calcolo dei contributi e delle prestazioni. Nella stessa misura saranno rivalutate anche le pensioni in essere se inferiori alla soglia di 3 volte la pensione minima INPS. Anche per quest'anno le pensioni superiori alla citata soglia non saranno rivalutate. A fine 2013 si procederà agli eventuali conguagli nel caso di precisazione dell'indice di riferimento provvisorio; sugli importi di pensione superiori a 90 mila euro, si applicherà un prelievo a titolo di contributo di solidarietà del 5%. Prelievo che salirà al 10% per la parte superiore a 150 mila euro e al 15% per quella che eccede 200 mila euro;

4) Vecchiaia e pensione anticipata- primo incremento dei requisiti

Il periodo transitorio previsto per il 2012 è terminato e il requisito relativo alla pensione di anzianità viene meno da ora in poi. Rimangono solo 2 tipologie di pensione: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

5) Per i Militari Pensione di vecchiaia più lontana

Il regolamento messo a punto dal ministero del Lavoro, non passa il vaglio del parlamento e pertanto gli interventi prospettati non trovano attuazione.

Per queste categorie i requisiti anagrafici e di contribuzione incorrono solo negli incrementi di adeguamento alla speranza di vita.

La pensione di vecchiaia si ottiene al raggiungimento dell'età massima anagrafica prescritta dai singoli ordinamenti e che varia in base alla qualifica o grado di ogni dipendente (min. 60 anni).

Nel caso delle pensioni anticipate, i requisiti sono questi:

- 40 anni e 3 mesi di contributi (indipendentemente all'età anagrafica)
- 35 anni di contributi e almeno 57 anni e 3 mesi di età

Applicazione della finestra di dilazione di 12 mesi.

6) Salvaguardia ricongiunzione gratuita per il pubblico impiego dimesso prima del luglio 2010

Chi, essendo stato dimesso dall'amministrazione pubblica alle dipendenze di enti locali, servizio sanitario, municipalizzate, ecc. prima del luglio 2010, era incorso nell'incremento degli oneri di ricongiunzione per ricostituire la posizione presso INPS lavoratori dipendenti, si vede garantire nuovamente l'operazione senza oneri.

7) Cumulo gratuito – Possibilità di cumulo di più posizioni presso enti pubblici, ai fini del conseguimento della sola pensione di vecchiaia.

La normativa finora vigente prevedeva che coloro che vantavano contribuzione accreditata in diverse gestioni previdenziali dell'assicurazione obbligatoria e enti sostitutivi o esonerativi della stessa, potevano ricorrere alla ricongiunzione onerosa o alternativamente alla totalizzazione. La legge di stabilità 2013 (L 228/2012) introduce una nuova possibilità di cumulo tutti i periodi assicurativi, senza oneri a carico del contribuente.

Questa opzione di coordinamento è prevista solo ed esclusivamente per ottenere la pensione di vecchiaia (secondo i requisiti previsti dalla Riforma Monti-Fornero) e consente, tramite il cosiddetto "cumulo", di avere un'unica pensione sulla base dei periodi assicurativi (non coincidenti) posseduti presso più forme d'assicurazione obbligatorie secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

La pensione di vecchiaia "cumulata" sarà ottenuta alla presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate.

Il cumulo non è valido per i requisiti di pensione anticipata.

Sono esclusi dal cumulo i periodi di contribuzione agli enti previdenziali privatizzati dei liberi professionisti.

8) Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto –Incremento requisiti

Viene stabilito un incremento dei requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia.

Il conseguimento di tale diritto avviene al raggiungimento dei requisiti anagrafici ridotti di cinque anni rispetto a quelli tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio.

È prevista anche la soppressione del requisito di vecchiaia "60 anni per gli uomini e 55 per le donne" (comma 6, articolo 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414).

9) Le riforme per i professionisti (Enti privatizzati)

Gli enti privatizzati riconducibili agli ordini professionali a seguito dei test di sostenibilità a 50 anni imposti all'art.24, comma 24 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, hanno, in buona parte, riformato il proprio regime previdenziale.

In misura diversa da ente a ente il rinnovamento ha prevalentemente comportato revisioni dei requisiti di pensionamento, delle aliquote contributive, e della base di calcolo delle prestazioni con introduzione in alcuni casi del metodo contributivo in pro rata, cioè calcolando col nuovo sistema i contributi introdotti post riforma.

Riepiloghiamo brevemente gli enti che hanno dovuto rivedere più o meno pesantemente i propri regolamenti.

- **Ragionieri - Iscritti Cnpr**
Progressiva elevazione dei requisiti di età e di contribuzione per la pensione di vecchiaia; l'età pensionabile scatta dopo i 68 anni con 40 anni di contributi versati e l'assegno è calcolato con il sistema contributivo dal 2004 e retributivo per gli anni antecedenti (in pro rata). Pensione anticipata a 62 anni con minimo 20 anni di contribuzione accreditata, in questo caso però l'unico sistema di calcolo è il contributivo su tutti i contributi soggettivi accreditati. Il contributo soggettivo a regime sale al 15% (dal 2018). Inoltre il contributo integrativo è del 4% sul volume di affari ai fini IVA..
- **Ingegneri e architetti – Iscritti Inarcassa**
È abrogata la pensione di anzianità. I requisiti per il pensionamento vengono innalzati fino a raggiungere i 66 anni e con opzione di posticipo fino a 70 anni (agganciati dal 2018 alla speranza di vita). La contribuzione minima passa gradualmente da 30 a 35 anni a regime nel 2023. Il calcolo adotta il sistema contributivo in pro-quota a partire dal 2013. Se non si matura il requisito di contribuzione, si può optare per il ricalcolo contributivo sull'intera posizione accreditata. Il contributo soggettivo è rimasto al 14,5%, mentre è stato introdotto il contributo volontario facoltativo e il riconoscimento ai fini del calcolo contributivo di una quota pari al 50% del contributo integrativo, calcolato sul volume d'affari ai fini iva con l'aliquota del 4%.

- **Avvocati - Iscritti Cnpaf**
Per gli iscritti alla Cassa Forense è prevista l'elevazione del contributo soggettivo che raggiungerà il 15% nel 2021 in coincidenza con l'entrata a regime dell'età pensionabile a 70 anni associata ad un minimo di 35 anni di contributi (chi sceglie di fermarsi a 65 anni può farlo subendo una penalizzazione sulla pensione). Il calcolo della pensione sarà effettuato sulla base di tutti i redditi dichiarati nell'intera vita professionale con una aliquota di rendimento unica pari all'1,40%. Viene introdotto un contributo di solidarietà pari al 7% a carico dei pensionati che continuano l'attività e l'assorbimento delle contribuzione modulare obbligatoria dell'1% in quella facoltativa che potrà arrivare sino al 10% anziché il 9%.
- **Notai – Iscritti Cnn**
Per i notai è previsto il pensionamento a 75 anni (e 20 anni di servizio minimi), 67 in caso di pensione di anzianità con 30 anni di esercizio effettivo della professione, o 40 anni di attività a prescindere dall'età. Il loro contributo soggettivo ha recentemente subito un'elevazione dal 33% al 40% del repertorio notarile (fatturato dello studio, in volgare, comprensivo anche delle tasse girate all'amministrazione pubblica). L'ammontare della pensione è una quota fissa per ogni anno di esercizio accreditato.
- **Commercialisti – Iscritti Cnpadc**
E' previsto l'elevamento del contributo soggettivo dal 10% al 12% in 3 anni. Per il resto rimane confermata l'età pensionabile per anzianità a 61 anni con 38 anni di contributi, oppure 40 anni di contributi a prescindere dall'età. Per vecchiaia i requisiti sono invece 68 anni di età e 33 di contributi oppure 70 anni di età e 25 di contributi. Per gli iscritti successivamente al 2004 il limite anagrafico viene fissato a 62 anni di età, con almeno 5 anni di contributi minimi. Per il calcolo della pensione è previsto un sistema misto, retributivo sino al 2004 e successivamente contributivo.
- **Consulenti del lavoro – Iscritti EnpacI**
Per i consulenti del lavoro l'età pensionabile è elevata a 70 anni con 5 anni di contributi minimi. Il requisito si riduce a 60 in caso di pensione anticipata in presenza di un minimo di 40 annualità contributive. Il contributo soggettivo previsto è del 12% nel range di reddito tra 17mila e 95mila euro con l'aggiunta dei 3/4 della contribuzione integrativa (4% del volume d'affari IVA contro l'attuale 2%) valevole a fini pensionistici. Il calcolo dell'assegno introduce il sistema contributivo pro rata a partire dal 2013. E' prevista inoltre la possibilità di incrementare volontariamente senza limiti la contribuzione soggettiva, confluyente nel sistema contributivo.
- **Giornalisti - Iscritti Inpgi**
I giornalisti dipendenti vanno in pensione a 65 anni (con un progressivo allineamento, che terminerà nel 2012 per l'equiparazione dell'età tra uomini e donne). Permane l'anzianità con 62 anni di età e 35 di contributi. Sempre i dipendenti andranno in pensione con un sistema di calcolo retributivo a periodi transitori ed un contributo soggettivo del 24,04%; i professionisti con un sistema di calcolo interamente contributivo, un contributo del 10% più il 2% integrativo.
- **Farmacisti – Iscritti Enpaf**
Dal 1° gennaio 2013 per gli iscritti all'Enpaf, la pensione di vecchiaia si allontana e spetta solo al 68° anno di età e 30 anni di contribuzione (il requisito di età dal 2016 sarà agganciato alla speranza di vita). La pensione di anzianità sarà abrogata dal gennaio 2016. Il procrastino della pensione dopo la soglia di vecchiaia può maturare un beneficio che al 10° anno comporta circa il raddoppio della rendita.

- **Geometri – Iscritti Cipglp**
Dal 2013 innalzamento graduale, fino al 2020, dei requisiti di età per vecchiaia che passeranno da 67 anni a 70 (conservando il calcolo retributivo) con 35 anni di contribuzione a regime. Rimane ferma la possibilità di accesso alla vecchiaia anticipata con 67 anni e con 35 anni di contribuzione per chi può vantare un calcolo misto e solo 20 anni per chi ricade interamente nel calcolo contributivo. Nel caso di pensione di anzianità con 58 anni di età e 35 di contribuzione, si incorre in ulteriori apposite penalizzazioni aggiuntive. Il contributo soggettivo si eleverà dall'attuale 11,50% al 15% entro l'anno 2017. Il contributo integrativo, nella misura del 4% sul volume d'affari ai fini Iva dal 2015 aumenterà al 5% (escluso prestazioni a favore della pubblica amministrazione).
- **Medici – Iscritti Enpam**
Medici ed odontoiatri, gradualmente fino al 2018, andranno in pensione di vecchiaia a 68 anni rispetto agli attuali 65. Per le pensioni anticipate della quota B dei liberi professionisti, e per i restanti fondi degli specialisti, i contributi minimi richiesti a regime saranno 35 anni con 62 anni di età, oppure solo 42 anni di contributi. Il calcolo della pensione avviene con un complesso sistema denominato contributivo indiretto o con calcolo puramente contributivo, che in ogni caso considera tutti i contributi effettivamente versati nella vita lavorativa. Sono previsti incrementi graduali delle aliquote contributive.
- **Veterinari – Iscritti Enpav**
Il contributo soggettivo passerà dall'attuale 11% a 22% (sottoposto dal 2013 ad un incremento graduale di mezzo punto percentuale all'anno). La pensione di vecchiaia si consegue a 68 anni ed a 62 anni la pensione di anzianità di 35 annualità contributive. Il calcolo avviene con sistema retributivo basato sulla media dei migliori 35 anni di redditi professionali. La contribuzione volontaria rientra nel calcolo contributivo.
- **Biologi – iscritti Epab**
Anche se l'ente nasce con il sistema contributivo, vengono introdotte diverse novità. L'età minima per la pensione di vecchiaia è elevata a 65 anni. Sul fronte dei contributi, l'aliquota del contributo soggettivo cresce gradualmente del 1%, per raggiungere il 15% dal 2016 in poi. Il contributo integrativo, calcolato sul volume d'affari ai fini IVA, viene elevato dal 2% al 4%, con la maggiorazione confluyente nel montante contributivo individuale.